



DEPOSITI TELEMATICI E NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

9.12.2024

Maurizio Reale e Nicola Gargano



Obbligo di deposito telematico

Art. 196 - quater - disp. Att. C.p.c.

(Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)

Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione.

Entrata in vigore:

Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione

01.01.2023

Giudice di Pace, Tribunale Superiore Acque Pubbliche

30.06.2023

Tribunale per i Minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi Civici

30.06.2023



La PEC al Centro delle Comunicazioni Legali



Addio al FAX

Eliminato l'obbligo di indicare il numero di fax negli atti introduttivi.



PEC

Introdotta l'obbligo di inserire l'indirizzo PEC del convenuto nell'atto di citazione.

Riconoscimento dei Duplicati Informatici

Apri | 1 / 1 | 83,2% | Strumenti | Compila e firma | Commento

Decreto ingiuntivo n. 24/2015 del 02/12/2015
RG n. 354/2015

N. R.G. 354/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di MODEL OFFICE BALDUINA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Fabrizio Sigillò

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Sig. Giuseppe Rossi (RSSGPP65D03H501M)
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A

Sig. Flavio Bianchi (C.F. BNCFLV68P05H501D) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 7.500,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 700,00 per Compensi, in € 76,00 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Balduina, 2 dicembre 2015

Il Giudice
dott. Fabrizio Sigillò

SIGILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 30754

Firmato, tutte le firme sono valide. | Pannello firma

N. R.G. 354/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di MODEL OFFICE BALDUINA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Fabrizio Sigillò

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Sig. Giuseppe Rossi (RSSGPP65D03H501M)
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A

Sig. Flavio Bianchi (C.F. BNCFLV68P05H501D) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 7.500,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 700,00 per Compensi, in € 76,00 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Balduina, 2 dicembre 2015

Il Giudice
dott. Fabrizio Sigillò

Equiparazione all'Originale

Il duplicato informatico è ora espressamente menzionato come equipollente alla copia conforme per notifiche e titoli esecutivi.

Applicazione Pratica

Utilizzabile per notifiche (art. 149-bis) e come titolo esecutivo (artt. 475, 479, 488 c.p.c.).

Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.12971

Deposito telematico degli atti e assolvimento dell'onere del deposito per l'impugnazione dei provvedimenti

In regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato imposto, a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura solo rappresentativa dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la sua pubblicazione, ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione (e, dunque, la stampigliatura presente nella copia informatica) che ne determinerebbe, di per sé, l'alterazione. Ne consegue che, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, ove non evincibili tramite i sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione e in contestazione, vanno attinti attraverso la consultazione del fascicolo di merito acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lg. n. 149 del 2022.

Cambiano le attestazioni di conformità?

- ~~art. 16bis comma 9bis d.L. 179/2012 modificato da D.L. 83/2015~~
- ~~art. 16 decies d.L. 179/2012 modificato da D.L. 83/2015~~
- ~~art. 16 undecies d.L. 179/2012 modificato da D.L. 83/2015~~



- Art. 196-octies - disp. Att. C.p.c. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria)
- Art. 196-novies - disp. Att. C.p.c. (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti)
- Art. 196-decies - disp. Att. C.p.c. (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario)
- Art. 196-undecies - disp. Att. C.p.c. (Modalità dell'attestazione di conformità)



- **Art. 19ter provv. 16 Aprile 2014 introdotto con decreto del 28 dicembre 2015 pubblicato sul PST 8.1.2015 in vigore dal 9.1.2016 oggi trasfuso nell'art. 27 provv. D.G.S.I.A. del 7.8.2024**



Digitalizzazione del Processo

1

Eliminazione Nota Iscrizione a Ruolo

Non più richiesta come allegato, solo dati strutturati nel datiatto.xml.

2

Fine del Fascicolo Cartaceo

Il fascicolo diventa completamente digitale, strutturato in sezioni per ogni parte.

3

Depositi Telematici

Eliminate menzioni ai depositi in cancelleria, tutto avviene digitalmente.

E se l'allegato è analogico?

Comma 9 Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121



Art. 196-quater - disp. Att. C.p.c.

Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. (Co. 1, III periodo). Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema. (Co. 4)



Decreto 3 maggio 2023

Disposizioni relative alle misure organizzative per l'acquisizione, gestione e conservazione delle copie ai sensi dell'articolo 196-septies delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile

E se l'allegato è analogico?

ART. 15 – provvedimento L. 16.4.2014

(Documenti probatori e allegati non informatici – art. 14 del regolamento)

(Documenti probatori e allegati non informatici – art. 14 del regolamento) 1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono identificati e descritti in un'apposita sezione dell'atto del processo in forma di documento informatico e comprendono, per l'individuazione dell'atto di riferimento, i seguenti dati: a) numero di ruolo della causa; b) progressivo dell'allegato; c) indicazione della prima udienza successiva al deposito.

Decreto 3 maggio 2023 - Disposizioni relative alle misure organizzative per l'acquisizione, gestione e conservazione delle copie ai sensi dell'articolo 196 - septies delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile

(Gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo)

1. Gli atti e i documenti depositati in formato cartaceo a norma dell'art. 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, sono acquisiti dalla cancelleria che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative, provvede ad effettuarne copia informatica che inserisce nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale. Nell'ipotesi di cui al quarto comma del citato art. 196-quater, la cancelleria provvede senza indugio all'acquisizione prevista dal primo periodo non appena il sistema risulta riattivato. Gli atti e i documenti di cui al comma 1 sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento nel cui ambito è stato effettuato il deposito. Il fascicolo è formato e tenuto secondo le modalità previste dall'art. 36 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, fermo quanto stabilito dall'art. 22, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Nuovi Tipi di file consentiti nel PCT – Dal 30.9.2024

- Documenti impaginati - **PDF o PDF/A (.pdf)**, ~~con dimensioni cm 21,00 per 29,70 (formato A4)~~, Rich-Text Format (.rtf).
- **Immagini raster** - JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif), DICOM (.dcm)
- **Video** - formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi).
- **Suono**: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif).
- **Testo** - TXT (.txt).
- **Ipertesto** – XML Extended markup language (.xml).
- **Posta elettronica** - **eml** (.eml), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti (a-f)
- **Posta elettronica** - **.msg**, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a) a g).
- File nei formati previsti alle lettere precedenti: **.zip, .rar, .arj**
- La **dimensione** della busta passerà **da 30 a 60 mega**

Il caso pratico

*Per depositare telematicamente dei documenti
in formato cartaceo, come posso procedere ?*

Perfezionamento del deposito telematico 196 sexies disp. Att. c.p.c.

Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza.



Perfezionamento del deposito telematico - Art. 13 – D.M. 44/2011

Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34, senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti.

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, n.6743

Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art. 16-bis c. 7 del D.L. n. 179 del 2012, con la conseguenza che la verifica da parte del Giudice della tempestività del ricorso deve avvenire con riferimento a tale momento

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, n.6743

Nell'ambito del processo civile telematico, quando si esegue il deposito telematico di un atto, la parte depositante riceve quattro messaggi PEC: la ricevuta di accettazione (RdA) che viene rilasciata dal gestore PEC utilizzato dalla parte depositante a fronte dell'invio della busta telematica contenente l'atto da depositare; la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che viene rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero della Giustizia; il messaggio di esito dei controlli automatici svolti sul messaggio e sulla busta telematica dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia; il messaggio di esito dei controlli manuali a seguito dell'intervento della cancelleria di destinazione quando viene accettata la busta telematica

Art. 17 nuove specifiche tecniche in vigore dal 30 settembre

Perfezionamento del deposito telematico e accettazione automatica

In caso di accettazione dell'atto, anche dopo l'intervento degli operatori di cancelleria, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto, con effetto a decorrere dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68.

In virtù del combinato disposto di questo comma e dell'art. 196 sexies disp. att., gli effetti del deposito decorreranno non più dalla seconda PEC ma bensì dalla prima

Art. 17 nuove specifiche tecniche in vigore dal 30 settembre

Verifiche preliminari

- a) T001: l'indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE;
- b) T002: Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche;
- c) T003: la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita

Superate queste verifiche preliminari nel caso in cui il mittente sia un avvocato, il gestore effettua l'operazione di certificazione, ossia recupera lo status del difensore da ReGIndE e, nel caso in cui lo status non sia "attivo", viene segnalato alla cancelleria.

CONTROLLI AUTOMATICI POSITIVI: Accettazione automatica senza intervento della cancelleria (Comma 9 art. 17 Spec. Tec.)

CONTROLLI AUTOMATICI NEGATIVI:

1. **WARN:** anomalia non bloccante, si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (es: atto depositato fuori termine)
2. **ERROR:** anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (es: certificato di firma scaduto, numero di ruolo errato);

deposito verrà inoltrato comunque al tribunale di destinazione che potrà accettarlo o rifiutarlo.

3. **FATAL:** eccezione non gestita o non gestibile (es: atto principale mancante, busta indecifrabile).

il gestore dei servizi telematici ad inviare al depositante un messaggio di posta elettronica certificata contenente il rifiuto dell'atto.

Nota ministeriale del 18.9.2024

Nel caso sia attivo il flusso di accettazione automatica, al momento della ricezione di un deposito che rientra nelle casistiche adeguate, il sistema provvederà ad accettare automaticamente il deposito associandolo al fascicolo di pertinenza senza che sia necessaria alcuna operazione da parte della cancelleria, scaricando automaticamente l'evento relativo e ponendo il deposito in uno stato dedicato che evidenzia l'accettazione automatica.

Le pec che verranno inviate al mittente per comunicare lo stato del deposito e la sua accettazione saranno le medesime che riceve attualmente nel caso di accettazione manuale, con specificazione della modalità di accettazione nella quarta pec. In particolare le pec ricevute saranno:

- 1) accettazione PEC, contenente la ricevuta di accettazione della PEC (RA);
- 2) consegna PEC, contenente la ricevuta di avvenuta consegna della PEC (RAC);
- 3) esito controlli deposito, contenente l'esito dei controlli automatici del deposito;
- 4) accettazione deposito, contenente l'esito di accettazione del deposito con la specifica della modalità di accettazione (manuale o automatica).



Nota ministeriale del 18.9.2024 – Atti soggetti ad accettazione automatica

Rito ordinario di cognizione	Rito semplificato	Giudice di pace	registro esecuzioni concorsuali	registro esecuzioni individuali
Memoria 171ter (1,2 e 3)	Memoria 473bis (1,2 e 3)	Istanza Generica	Atto Generico e sottocategorie	Atto Generico e sottocategorie
Istanza 183ter (accoglimento e rigetto)		Istanza 186 (bis, ter e quater)	Istanza Generica e sottocategorie	
Memoria 183 (1,2 e 3)		Istanza fiss. Termine note scritte		
Documenti autorizzati in udienza		Opposizione Termine note scritte		
Note scritte, Note scritte PC (foglio di PC)		Note scritte		
Note conclusionali, Comparsa conclusionale 190, memoria di replica		Memorie		
Atti del PM visti, pareri e memorie depositati dalla segreteria della procura presso il tribunale ordinario e dei minori (Sicid CC e VG)				

Nota ministeriale del 24.9.2024 – Atti soggetti ad accettazione automatica in Cassazione

- accettazione rinuncia ricorso;
- avviso ricevuta notifica ricorso;
- avviso ricevuta notifica controricorso;
- deposito ex art 372;
- definizione agevolata l 130/2022;
- documenti condono fiscale;
- istanza anticipazione udienza;
- istanza assegnazione sezioni unite;
- istanza cessazione materia contendere;
- istanza patrocinio a spese dello stato;
- istanza rimborso spese giustizia;
- istanza rinnovo notifica ricorso;
- istanza rinvio udienza;
- istanza riunione ricorsi;
- istanza sollecita fissazione;
- istanza sospensione ex l 197/2022;
- istanza sospensione giudizio;
- istanza sospensione l 130/2022;
- istanza trattazione l 130/2022;
- istanza trattazione pubblica udienza;
- memoria 378;
- memoria 380 bis1;
- memoria 380 ter;
- produzione pagamento ex l 197/2022;
- provvedimento impugnato;
- ricorso rinnovo notifica;
- rinuncia procura.

Nota ministeriale del 18.9.2024


SONO ALTRESI' ESCLUSI:

- 1) gli atti che richiedono la preventiva individuazione del corretto evento da registrare a sistema poiché non legati ad uno specifico evento, ma associabili a più eventi presenti nella “stati-eventi”. È pertanto necessario l'intervento manuale della cancelleria per associare l'evento specifico al corrispondente atto depositato telematicamente.
- 2) Gli atti che richiedono il completamento manuale dei dati e quindi l'attività (ad es. artt. 57 e 58 c.p.c.) di verifica della correttezza/completamento dei dati del provvedimento, proprio al fine di evitare interventi correttivi/integrativi manuali successivi (es. denominazioni, codici fiscali delle parti ecc.), se non addirittura l'apertura di procedimenti di correzione errore materiale.
- 3) Le buste che hanno un deposito o una sequela di depositi complementari.
- 4) Gli atti che comportano transiti di stato tenuto conto della complessità che discende anche all'eventuale annullamento e ripristino dello stato precedente.
- 5) I depositi dei PM nei procedimenti civili/minorenni che per loro natura non sono passibili di accettazione manuale.
- 6) Gli atti che richiedono incombenze di cancelleria correlati all'accettazione: è necessario, infatti, che l'ufficio sia in grado di recuperare con assoluta precisione gli atti che prescrivono ineludibili adempimenti (di legge o su ordine del giudice) quali, a titolo esemplificativo, l'invio di comunicazioni/ notifiche/trasmissioni di cancelleria e l'invio al PM/PG.

Atti che richiedono una puntuale valutazione da parte della cancelleria e/o uno specifico intervento in fase di accettazione

ACCETTAZIONE DEPOSITO Rossi/Bianchi_D30-09-24_2'

M mopectest01@civile.ptel.giustiziacert.it
A nicgar@legalmail.it




Codice esito: 2.
Descrizione esito: --
IDBUSTA: 550461
Accettazione automatica avvenuta con successo.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

ACCETTAZIONE DEPOSITO privata

M mopectest01@civile.ptel.giustiziacert.it
A nicgar@legalmail.it



Codice esito: 2.
Descrizione esito: --
IDBUSTA: 549806
Accettazione manuale avvenuta con successo.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

CONTROLLARE SEMPRE IL FASCICOLO TELEMATICO!!!!!!!!!!!!

Circolare ministero della giustizia

23.10.2015

Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico

L'art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSI (Specifiche tecniche di cui all'art. 34 DM 44/2011) prevede che, all'esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla c.d. Busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie : WARN, ERROR e FATAL.

Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l'accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto/documento nel fascicolo processuale.

Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno dunque ove possibile sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete.

Cassazione civile sez. I, 02/05/2024, n.11706

Al fine di accertare la tempestività del deposito occorre fare riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta "seconda p.e.c.", la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del "sistema giustizia"; tuttavia, considerato che la struttura del procedimento di deposito telematico è a fattispecie progressiva, sicché la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio, si è però ritenuto di dover precisare che il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC).

Cassazione civile sez. I, 02/05/2024, n.11706


Secondo la corte devono essere presenti due condizioni:

- presenza, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che dalla stessa non risulti governabile, riferibile, più esattamente, ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà
- cd. "immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante: nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare.



- ***www.consiglionazionaleforense.it***
- ***www.fiif.it***
- ***www.pergliavvocati.it***

CONDIZIONI D'USO



Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con [licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/). Per ottenere la versione in formato modificabile contattare l'autore

